

Nuovi diritti fondamentali, nuove tecniche decisorie, nuovi equilibri (*rectius*, squilibri) istituzionali*

di
Antonio Ruggeri**

Sommario: 1. Il rapporto complesso, di mutua implicazione, che si intrattiene tra i termini qui oggetto di studio e i punti che saranno nel corso di quest'ultimo toccati. – 2. La cornice teorica entro la quale s'inscrive il tema oggi trattato, avuto specifico riguardo alla nozione di "diritto fondamentale" ed al ruolo di centrale rilievo giocato in ordine alla sua concreta ricognizione dai giudici, specie per effetto del "dialogo" che tra gli stessi incessantemente si svolge e rinnova. – 3. La struttura internamente composita dei diritti, il carattere "intercostituzionale" della Costituzione (e delle altre Carte) e l'impossibilità di separare in modo netto, per l'aspetto culturale, i diritti internazionali e sovranazionali da quelli nazionali. – 4. Nuovi diritti per nuove tecniche decisorie, e viceversa (con specifico riguardo alla tecnica della decisione in due tempi inaugurata in *Cappato* ed all'innaturale conversione della Corte in un decisore politico). – 5. Nuovi equilibri e squilibri istituzionali, nel tempo a noi più vicino (in specie, in relazione alle emergenze), e la centralità del ruolo esercitato dai giudici a presidio dei diritti. – 6. Quali diritti e quali sviluppi delle relazioni istituzionali per il prossimo futuro?

1. Il rapporto complesso, di mutua implicazione, che si intrattiene tra i termini qui oggetto di studio e i punti che saranno nel corso di quest'ultimo toccati

Tra i termini di cui si compone il titolo dello studio i cui esiti passo subito a rappresentare s'intrattiene un rapporto complesso, di mutua ed inscindibile implicazione, con riflessi immediati tanto sulla forma di governo quanto (e prima ancora) sulla forma di Stato, nei limiti in cui l'una possa tenersi fino in fondo

* Relazione al convegno su *Nuovi diritti e nuove tecniche di tutela della persona in tempi di crisi*, Università "Kore" di Enna, 21-23 novembre 2023.

** Emerito di Diritto costituzionale – Università di Messina

nettamente distinta dall'altra¹. È, infatti, di tutta evidenza che il riconoscimento di nuovi diritti fondamentali, per un verso, presuppone un terreno arato e reso fertile sul quale il seme che li fa crescere e fiorire può essere piantato e coltivato come si deve: fuor di metafora, implica una conformazione dell'ordinamento (e, perciò, della forma di Stato) ispirata ai valori delle liberal-democrazie. Ed è bensì vero che – come si è fatto altrove notare – diritti fondamentali (ad es., quelli alla salute, al lavoro o all'abitazione) possono aversi anche in contesti politico-istituzionali illiberali; ciò che, però, fa in questi difetto è l'*insieme* dei diritti in parola, con specifico riguardo al campo della partecipazione politica.

Per un altro verso, poi, i diritti stessi, laddove (non meramente riconosciuti sulla carta bensì) effettivamente goduti, concorrono per la loro parte, in rilevante misura, a dare alimento e sostegno alla forma di Stato che, proprio per effetto dell'azione costante e vigorosa dagli stessi esercitata, ha modo di rigenerarsi senza sosta ed assicurare così l'integra trasmissione dell'ordinamento nel tempo, a beneficio delle generazioni che verranno.

Va, inoltre, subito osservato che tra i diritti e le tecniche decisorie, in ispecie – come si dirà a momenti – di quelle poste in essere nei luoghi in cui si amministra giustizia, si intrattiene e svolge un rapporto di reciproco condizionamento, nuovi diritti venendo alla luce grazie alla invenzione e sperimentazione di tecniche inusuali, così come queste, per la loro parte, essendo incoraggiate a formarsi sotto la pressione che viene dal corpo sociale in seno al quale si manifestano, a volte con particolare vigore, taluni bisogni largamente ed intensamente avvertiti la cui salvaguardia è a viva voce reclamata da larghi strati del corpo stesso.

Infine, è d'immediata percezione che la messa in atto delle tecniche suddette comporta spostamenti a volte significativi nell'assetto delle relazioni istituzionali (e, dunque, negli svolgimenti storico-concreti delle dinamiche della forma di governo e, per taluni aspetti di non secondario rilievo, della stessa forma di Stato), secondo quanto peraltro si tenterà di mostrare a momenti.

¹ ... della qual cosa, per vero, è lecito dubitare, secondo quanto si è, peraltro, da ultimo fatto notare da più studiosi in occasione del Conv. AIC su *Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana*, Brescia 27-28 ottobre 2023.

Ora, la relazione complessiva che viene a determinarsi tra i termini suddetti è di tale complessità ed ampiezza di campo, prendendo forma ed incessantemente rinnovandosi in modi continuamente cangianti, da rendere assai problematico ricercarne sintesi espressive almeno in parte appaganti e farne quindi oggetto di chiara ed esaustiva rappresentazione; quanto meno, di sicuro ciò va ben oltre le esigue forze di cui dispongo ed anche del tempo oggi concessomi per dirne sia pure con larga approssimazione.

Mi limiterò, pertanto, a toccare solo quattro punti sui quali, a mia opinione, si pongono le questioni maggiormente spinose e rilevanti, fermando qui su di esse rapidamente l'attenzione e ripromettendomi di farne quindi oggetto di ulteriore e più approfondito studio in altre sedi di riflessione scientifica.

Dirò, dunque, in primo luogo, di alcune questioni di ordine teorico-generale a finalità d'inquadramento del tema assegnatomi, intrattenendomi succintamente su taluni concetti sui quali far poggiare l'analisi successiva. Passerò, quindi, a trattare dei modi con cui viene a conformarsi la struttura dei diritti e la emersione degli stessi, specie per effetto del c.d. "dialogo" tra le Corti. In terzo luogo, mi soffermerò sull'incidenza esercitata dalle tecniche suddette sugli sviluppi più recenti delle relazioni istituzionali. Infine, accennerò agli scenari che potrebbero al riguardo delinearsi per queste ultime e per l'intero ordinamento nel prossimo futuro.

2. La cornice teorica entro la quale s'inscrive il tema oggi trattato, avuto specifico riguardo alla nozione di "diritto fondamentale" ed al ruolo di centrale rilievo giocato in ordine alla sua concreta ricognizione dai giudici, specie per effetto del "dialogo" che tra gli stessi incessantemente si svolge e rinnova

Sul primo punto non occorre qui far luogo ad un lungo discorso, malgrado ad esso facciano capo questioni di particolare impegno teorico, dal momento che su di esse ho già avuto modo di anticipare per più aspetti altrove il mio punto di vista, al quale faccio dunque ora richiamo unicamente per ciò che è di specifico interesse per l'analisi successiva.

La prima di tali questioni attiene all'idea stessa di diritto fondamentale: un sintagma – come si sa – diffusamente circolante *ab antiquo*, la cui essenza si considera ormai essere sufficientemente indagata con esiti largamente condivisi². Eppure, la circostanza stessa per cui solo alcuni diritti sono provvisti della etichetta in parola fa pensare che accanto agli stessi possano darsene altri che ne sono privi; ciò che obbliga subito a chiedersi in cosa propriamente consista l'attributo della "fondamentalità" e come possa aversene il riconoscimento.

Assai di recente, mi sono dichiarato³ dell'avviso che ragionare al piano teorico- astratto sulla questione in parola possa non portare frutti utili alla pratica giuridica ed alle sue più pressanti esigenze e che piuttosto giovi descrivere le più salienti movenze di alcuni diritti (a partire proprio da quelli nominati in Costituzione o in altri documenti materialmente costituzionali, quali le Carte internazionali dei diritti) che, per il fatto appunto di essere dotati di esplicito riconoscimento al massimo grado di positività giuridica, si presumono essere tutti provvisti dell'attributo suddetto. Viene, infatti, assai arduo immaginare che, all'interno della cerchia dei diritti cui danno voce tali Carte, solo un pugno di essi possa fregiarsi del titolo in parola, restando dunque misteriosa la ragione per cui si sarebbe fatta luogo ad una disciplina essenziale di diritti tutti costituzionali, solo alcuni dei quali tuttavia ponendosi come autenticamente ed esclusivamente fondamentali.

Se, dunque, per i diritti nominati la questione della loro identificazione non ha, a conti fatti, motivo di essere, rimane invece aperta per i diritti innominati, muovendosi qui dall'assunto che, in virtù del disposto di cui all'art. 2 della Carta, il catalogo costituzionale non sia da considerare "chiuso" ai soli diritti della prima specie. Come, però, far luogo ad una loro ricognizione che non risulti frutto di mera autorità da parte delle sedi istituzionali in cui prenda forma?

² Se n'è, ancora non molto tempo addietro, discusso in occasione del convegno del Gruppo di Pisa su *Cos'è un diritto fondamentale?*, Cassino 10-11 giugno 2016, a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017.

³ ... nel mio *La "fondamentalità" dei diritti fondamentali*, relaz. al convegno su *Lo spazio europeo dei diritti fondamentali, sociali, civili*, Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma Tre, 9-10 novembre 2023.

Ebbene, se è vero che i diritti di cui qui si discorre, come si è tentato di mostrare altrove⁴, sono bisogni elementari della persona umana il cui appagamento è condizione di un'esistenza – come dice la Carta – “libera e dignitosa”, se ne ha che è al corpo sociale che occorre guardare al fine di stabilire quali siano i bisogni da esso più diffusamente ed intensamente avvertiti. I diritti, infatti, vengono spontaneamente a formazione negli strati più profondi del corpo stesso, spettando quindi alle istituzioni (si vedrà ora a quali) portarli ad emersione e darne la opportuna razionalizzazione. Si tratta, in altri termini, di far capo a talune *consuetudini culturali di riconoscimento* – come a me piace chiamarle – radicate nella comunità cui occorre dar voce, facendone quindi oggetto di adeguata disciplina. Una disciplina che, a mia opinione, dovrebbe aversi in prima battuta con fonte di rango costituzionale (che, dunque, dovrebbe utilizzarsi altresì per portare ad effetto in ambito interno le Carte dei diritti aventi origine esterna⁵), sì da dar modo ai diritti in parola di partecipare ad armi pari con i diritti nominati ad operazioni di bilanciamento secondo i casi. E, invero, è alquanto singolare che, in una vicenda processuale data, un diritto avente base positiva in una legge comune possa avere la meglio o, come che sia, patire un non minore sacrificio allo scontro con diritti espressamente riconosciuti dalla Costituzione.

Non indugio, ad ogni buon conto, ora sulla questione, vuoi per non intrattenermi troppo su aspetti già in altri luoghi indagati e vuoi (e soprattutto) per il fatto che il rilievo critico ora avanzato si scontra contro il muro granitico di un'esperienza – come si sa – di altro segno; e non ha, dunque, molto senso (forse, non ne ha alcuno...) tornare ad insistere su ciò che avrebbe dovuto essere e che non è stato e non è. Peraltro, la stessa legislazione comune è vistosamente venuta meno al compito della razionalizzazione in parola⁶, rendendo così ancora una volta

⁴ ... in *Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela*, Intervento al convegno su *Cos'è un diritto fondamentale?*, cit., 337 ss., e in altri scritti.

⁵ Ciò che – come si sa – non si è avuto e non si ha, determinandosi quindi taluni gravi inconvenienti, a partire da quello di cui subito di seguito indicato nel testo.

⁶ ... tant'è che si è talvolta assistito alla messa in atto di pratiche di normazione, anche assai discutibili, poste in essere in via “sussidiaria” da parte delle Regioni e volte a colmare le lacune della disciplina statale, in ragione delle peculiari esigenze dei territori e delle comunità in essi stanziate (in generale, sul ruolo esercitato dalle Regioni a salvaguardia dei diritti

eloquente testimonianza di quella crisi annosa ed ingravescente della rappresentanza politica di cui si hanno ormai innumerevoli ed inquietanti segni e della quale si è in parimenti innumerevoli sedi variamente discusso⁷.

Di qui, la “supplenza” o la “delega” – come pure con una qualche improprietà suole essere chiamata – fatta ai giudici, a *tutti* i giudici (sovranzionali e nazionali, comuni e costituzionali) al fine di colmare siffatta carenza: una carenza – com’è chiaro – intollerabile, sol che si pensi che, difettando il riconoscimento dei diritti fondamentali (pur se circoscritto appunto ai “nuovi”), viene per ciò stesso a patire un *vulnus* irreparabile la Costituzione, della quale i diritti stessi sono – piace a me dire – il cuore pulsante, giusta la definizione datane nel disposto, insuperabile per sintesi ed efficacia espressiva, di cui all’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789.

fondamentali, v., almeno, AA.VV., *Diritti e autonomie territoriali*, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli, Torino 2014). Da ultimo, si ha notizia di uno schema-tipo di legge regionale, predisposto dall’Associazione Luca Coscioni, avente ad oggetto l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, in attuazione di quanto stabilito da Corte cost. n. 242 del 2019, che tuttavia si presenta di dubbia conformità a Costituzione interferendo con ambiti la cui regolamentazione è esclusivamente rimessa alla legge statale [v., al riguardo, i rilievi mossi da M. RONCO - D. MENORELLO, “Legge Cappato”: la scorciatoia regionale è incostituzionale, in *Centro studi R. Livatino* (www.centrostudilivatino.it), 30 ottobre 2023, e, pure *ivi*, F. PIERGENTILI, *L’ordinamento civile come profilo di incostituzionalità di una legge regionale sul suicidio assistito: le ragioni imperative di uguaglianza e l’uniformità di trattamento*, 6 novembre 2023; più articolato, invece, il giudizio di P.F. BRESCIANI, *Si può regionalizzare il fine vita? Note minime sull’idea di attuare la sent. n. 242 del 2019 con leggi regionali*, in *Forum di Quad. cost.*, 3/2023, 29 settembre 2023, 127 ss. V., inoltre, M.G. NACCI, *Il contributo delle Regioni alla garanzia di una morte dignitosa. Note a margine di due iniziative legislative regionali in tema di suicidio medicalmente assistito*, in AA.VV., *L’elaborazione di un diritto a una morte dignitosa nell’esperienza europea*, a cura di T. Cerruti, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, 153 ss.].

Anche, poi, ad ammettere che qui si versi in ambito di potestà concorrente, singolare appare la circostanza per cui, in difetto dei principi fondamentali posti ovvero desumibili dalle leggi statali, gli stessi siano desunti dalla pronunzia della Corte sopra richiamata: quasi che essa possa appunto fare le veci di una legge-quadro statale...

⁷ *Ex plurimis*, di recente, I. CIOLLI, *La rappresentanza politica. Recenti trasformazioni di una categoria ineludibile*, in *Lo Stato*, 18/2022, 129 ss.; D. SCOPELLITI, *Il canale giurisdizionale per il riconoscimento dei diritti: tra crisi della rappresentanza e supplenza nei confronti della politica*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 2/2022, 11 maggio 2022, 28 ss.; i contributi alla Giornata di studi in onore di F. Lanchester, svoltasi il 15 giugno 2022, su *Trasformazioni della rappresentanza tra crisi di regime, integrazione europea e globalizzazione*, in *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 2/2022, e gli altri al convegno AIC su *Le dinamiche della forma di governo nell’Italia repubblicana*, cit., nonché, volendo, anche il mio *Lo stato comatoso in cui versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e regolarità della politica*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2021, 25 gennaio 2021, 124 ss.

Questa vicenda è assai nota e non giova ora indulgiare ulteriormente a darne la rappresentazione. Merita, tuttavia, il cenno appena fattovi, dal momento che sta proprio qui la radice da cui si alimentano taluni squilibri istituzionali, dei quali si dirà più avanti: squilibri quindi accentuatissimi per effetto di taluni mutamenti di contesto (e, segnatamente, a seguito della emersione di plurime e concorrenti emergenze) ed in conseguenza dell'adozione di tecniche decisorie da parte dei giudici col tempo viepiù affinate ed incisive.

Vanno, ad ogni buon conto, fatte subito alcune avvertenze per ciò che attiene al ruolo dei giudici ed ai modi con i quali essi hanno fatto (e fanno) valere il *munus* di cui sono dotati al servizio dei maggiori bisogni del corpo sociale.

La prima è che, grazie al fattivo impegno svolto da parte delle sedi in cui si amministra giustizia ed al "dialogo" che tra le stesse ormai pressoché quotidianamente s'intrattiene, si ha modo di dare voce a quelle consuetudini culturali, cui si faceva poc'anzi cenno, senza soverchie incertezze di lettura. È vero che gli orientamenti della giurisprudenza non sono scevri di oscillazioni, a volte anche vistose; è, però, chiaro che altro è il riconoscimento che si abbia da parte di una sola autorità istituzionale, foss'anche dotato dei maggiori consensi (quali appunto si hanno in occasione del varo di leggi costituzionali, specie se venute alla luce a larga o larghissima maggioranza), ed altra cosa quello su cui si registri la sostanziale convergenza di più sedi istituzionali, tanto più poi se competenti ad esercitare funzioni almeno in parte diverse (come si ha per i giudici comuni e quelli costituzionali) e non di rado dislocate a piani istituzionali parimenti diversi (quali le Corti europee e quelle nazionali).

Allo stesso tempo (e il punto è di particolare rilievo), è proprio grazie al "dialogo" in parola che prende forma una sorta di mutuo, circolare controllo esercitato dagli uni nei riguardi degli altri giudici, tanto più significativo e gravido di implicazioni in relazione ai giudici di ultima istanza (e, in ispecie, al giudice costituzionale) avverso le cui decisioni non è ammessa alcuna impugnazione. Un controllo il cui rilievo, dunque, si coglie ed apprezza specificamente al piano culturale, ciascuna Corte avendo consapevolezza di dover pur sempre fare i conti con le altre e, perciò,

di doversi con esse misurare in un “gioco” senza fine, nell’intento di ricercare sintesi ottimali tra i beni della vita evocati in campo dai casi e darne quindi l’adeguato appagamento.

Va, inoltre, osservato che, anche secondo modello (perlomeno per come ai miei occhi appare), ugualmente non si sarebbe potuto né un domani si potrebbe fare a meno del ruolo di non secondario rilievo dei giudici, in più occasioni e sotto più forme⁸. E ciò, sol che si pensi che agli stessi, per un verso, è conferito il compito, di particolare delicatezza, di aprire le porte del giudizio di costituzionalità in relazione a disposti di legge sospetti di invalidità per lesione dei diritti, come pure di dare quindi “seguito” ai verdetti emessi dalla Consulta ovvero a quelli adottati dalle Corti europee⁹. Per un altro verso, spetta poi ai giudici stessi di esperire il tentativo di interpretazione conforme dei testi di legge, nelle sue plurime ed articolate espressioni, e dunque a Costituzione, a diritto internazionale (in ispecie alle Carte dei diritti), a diritto sovranazionale¹⁰, nonché di far luogo alle opportune

⁸ Ne ha, ancora da ultimo, ribadito con particolare vigore il rilievo R.G. CONTI, *Atto politico vs giustizia “politica”. Quale bilanciamento con i diritti fondamentali?*, in *Giust. ins.* (www.giustiziainsieme.it), 2 novembre 2023.

⁹ Con specifico riguardo al “seguito” dato alle pronunzie della Consulta, dopo i noti studi di E. LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo (Un’indagine sul “seguito” delle pronunce costituzionali)*, in *Giur. cost.*, 1/2000, 685 ss., e *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”*, a cura di E. Malfatti - R. Romboli - E. Rossi, Giappichelli, Torino 2002, 200 ss., v., ora, in prospettiva comparata, G. NAGLIERI, *Giudicare e ottemperare. Uno studio comparato su soggetti, forme e modelli dell’esecuzione costituzionale*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2023.

¹⁰ Il punto è ampiamente rimarcato da tempo: tra i molti altri, v. G. SORRENTI, *La (parziale) riconversione delle “questioni di interpretazione” in questioni di legittimità costituzionale*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2016, 293 ss.; M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir., Ann.*, IX (2016), 391 ss., e, dello stesso, ora, *Ogni cosa al suo posto. Certezza del diritto e separazione dei poteri nella riflessione costituzionalistica*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023, 154 ss.; AA.VV., *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali*, a cura di G. Bronzini e R. Cosio, Giuffrè, Milano 2017, spec. i contributi di cui alla parte II; V. MARCENÒ, *Quando il giudice deve (o doveva?) fare da sé: interpretazione adeguatrice, interpretazione conforme, disapplicazione della norma di legge*, in *Dir. soc.*, 4/2018, 633 ss.; M. RUOTOLO, *Quando il giudice deve “fare da sé”*, in *Quest. giust.* (www.questionegiustizia.it), 22 ottobre 2018, e, dello stesso, *L’interpretazione conforme torna a casa?*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (www.gruppodipisa.it), 3/2019, 30 ottobre 2019, 37 ss.; V. BALDINI, *Costituzione e razionalizzazione della politica. Aspetti problematici di un distico dilemmatico in “moto perpetuo”*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2020, 28 gennaio 2020, spec. 292 ss.; F. POLITI, *L’interpretazione costituzionalmente conforme fra giudice delle leggi e giudice di legittimità. Alcune riflessioni alla luce recenti pronunce della Corte costituzionale*, in *Lo Stato*, 13/2019, 155 ss.; G. PARODI, *L’interpretazione conforme a Costituzione. Profili di comparazione*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, num. spec. 2019, 555 ss.;

specificazioni-attuazioni dei disposti normativi variamente riguardanti i diritti. E non è inopportuno al riguardo notare che il mero fatto per cui le leggi dispongono in via astratta fa sì che le stesse non possano apprestare la dovuta salvaguardia ai diritti, quale appunto si ha per effetto dell'adattamento delle previsioni legislative ai peculiari connotati dei casi. È pur vero, però, che siffatta opera di flessibilizzazione – come la si è altrove chiamata¹¹ –, per necessaria che sia, si realizza non di rado a mezzo di tecniche decisorie che – piaccia o no – comportano uno scostamento, ora più ed ora meno vistoso, delle pronunzie che se ne avvalgono

A.I. ARENA, *Note minime su interpretazione e giudizio accentrato di costituzionalità*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (www.gruppodipisa.it), 3/2019, 5 dicembre 2019, 163 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*⁴, II, *Fonti e interpretazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020, spec. 266 ss. e 376 ss.; R. ROMBOLI, *Il sistema di costituzionalità tra "momenti di accentramento" e "di diffusione"*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (www.gruppodipisa.it), 2/2020, 26 maggio 2020, 4 ss.; G. PITRUZZELLA, *L'interpretazione conforme e i limiti alla discrezionalità del giudice nella interpretazione della legge*, in *Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 3/2021, 27 gennaio 2021, 161 ss.; F. MODUGNO, *L'interpretazione degli atti normativi*, in *Giur. cost.*, 2/2022, spec. 1118 ss.; S. BARBARESCHI, *Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022, 171 ss. Con specifico riguardo alla materia penale, v. A. BERNARDI, *Presentazione. Nei meandri dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea*, in AA.VV., *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, a cura dello stesso B., Jovene, Napoli 2015, VII ss., e, pure *ivi*, V. MANES, *Metodi e limiti dell'interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale*, 391 ss., nonché V. NAPOLEONI, *L'onere di interpretazione conforme*, in V. MANES - V. NAPOLEONI, *La legge penale illegittima*, Giappichelli, Torino 2019, 49 ss.; D. PIERANTONI, *Erroneo presupposto interpretativo, interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie del Giudice delle leggi: appunti a margine della sentenza n. 105 del 2023*, in *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 2/2023. Con riguardo alla interpretazione conforme a CEDU, v., almeno, C. CARUSO, *Il "posto" della interpretazione conforme alla Cedu*, in *Giur. cost.*, 4/2018, 1985 ss., e, dello stesso, *L'interpretazione conforme alla Cedu e i "diritti a somma zero"*, in *Scritti per Roberto Bin*, a cura di C. Bergonzini - A. Cossiri - G. Di Cosimo, Giappichelli, Torino 2019, 457 ss. Quanto, poi, alla giurisprudenza eurounitaria, per tutti, v. V. PICCONE, *Primato e pregiudizialità: il ruolo dell'interpretazione conforme*, in AA.VV., *Il rinvio pregiudiziale*, a cura di F. Ferraro e C. Iannone, Giappichelli, Torino 2020, 325 ss. Infine, riferimenti a riguardo degli usi fattisi della tecnica in parola nella giurisprudenza costituzionale possono aversi da A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*⁷, Giappichelli, Torino 2022, 247 ss.

¹¹ ... nel mio *Un rebus irrisolto (e irrisolvibile?): le flessibilizzazioni dei testi di legge per il tramite della giurisprudenza costituzionale che appaiono essere, a un tempo, necessarie e... impossibili (appunti per uno studio alla luce delle più recenti esperienze)*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 3/2023, 27 ottobre 2023, 318 ss. Nella dottrina anteriore, v., almeno, A. PUGIOTTO, *Conflitti mascherati da quaestiones: a proposito di automatismi legislativi*, in AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale"*, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017, 497 ss., e L. PACE, *L'adeguatezza della legge e gli automatismi. Il giudice delle leggi fra norma "astratta" e caso "concreto"*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020.

dall'alveo entro cui la giurisdizione dovrebbe, per modello, mantenersi, determinandosi in tal modo il sostanziale snaturamento della funzione e degli organi che la esercitano, ormai in buona sostanza omologatisi ai decisori politici.

Qui è il *punctum crucis* della questione ora discussa; e su di esso, a motivo del rilievo che riveste ai fini della ricostruzione che si va ora facendo, si dovrà tornare al tempo giusto.

3. La struttura internamente composta dei diritti, il carattere "intercostituzionale" della Costituzione (e delle altre Carte) e l'impossibilità di separare in modo netto, per l'aspetto culturale, i diritti internazionali e sovranazionali da quelli nazionali

La questione della struttura dei diritti, della quale si passa subito a dire, rimanda alla più generale questione concernente i modi con cui si svolgono le relazioni tra gli ordinamenti, riguardate dallo specifico, particolarmente illuminante angolo visuale del "dialogo" tra le Corti, cui si è sopra fatto cenno.

Vado subito al cuore del problema, rilevando che è impossibile separare in modo netto i diritti fondamentali riconosciuti e tutelati in ambito internazionale e sovranazionale da quelli salvaguardati in ambito interno. È chiaro (e qui, ovviamente, non si nega) che un medesimo diritto, per il fatto stesso di essere fatto oggetto di una disciplina sua propria in un certo ordinamento o sistema normativo¹² ovvero di un peculiare riconoscimento da questa o quella sede giurisdizionale, viene ad acquistare una parimenti peculiare, complessiva conformazione che lo distingue da quelle che si hanno in altri luoghi istituzionali. Non si trascurino, poi, taluni fattori di contesto che giocano essi pure nel senso di connotare la protezione accordata al singolo diritto ed a tutti nel loro fare

¹² Faccio uso solo qui del sintagma in parola, che per speditezza della esposizione non ripeterò più, unicamente per il fatto che, a dire della giurisprudenza costituzionale quale inaugurata con le famose sentenze "gemelle" del 2007, non sarebbe appropriato discorrere in termini di "ordinamento" in relazione alla protezione assicurata ai diritti dalla CEDU, malgrado – come si sa – quest'ultima faccia capo al Consiglio d'Europa. Attorno ad un siffatto modo di vedere le cose si sono registrate notazioni critiche di vario segno, alle quali nondimeno non può ora farsi alcun cenno.

“sistema”. Va, infatti, tenuto presente che è proprio il sistema dei diritti tutelati in un dato ordinamento a presentarsi comunque, in maggiore o minore misura, diverso da altri pure appartenenti alla medesima famiglia delle liberal-democrazie. Si aggiunga, inoltre, la circostanza per cui diversi sono i modi di accesso, le tecniche decisorie, gli stili argomentativi, e via dicendo, propri di ciascuna sede giurisdizionale; e, ancora una volta, tutto ciò lascia comunque un segno su forme e sostanza della tutela.

Insomma, al piano processuale si apprezzano non poche né poco significative differenze nel passaggio dall’una all’altra delle sedi in parola. Se ne ha, peraltro, riscontro persino nel corso di una medesima vicenda processuale, per quanto il punto sia ad oggi stranamente non in modo fermo fissato.

Si pensi, ad es., a taluni slittamenti semantici che si registrano nell’interpretazione degli enunciati delle Carte dei diritti (Costituzione inclusa) nel passaggio dal verdetto di un giudice materialmente costituzionale (tale intendendo – come si diceva – anche un giudice europeo, in occasione della salvaguardia accordata ad un diritto) a quello di un giudice comune chiamato a dare “seguito” al primo. Non di rado, insomma, si assiste alla sia pur involontaria manipolazione delle stesse pronunzie di questa o quella Corte da parte degli operatori chiamati a darvi esecuzione (che, poi, talora è piuttosto una vera e propria attuazione che si realizza a mezzo della produzione di regole specificative di indicazioni di principio contenute nelle prime e, perciò, espressive di un ora più ed ora meno largo ed incisivo apprezzamento discrezionale).

Fermo tutto ciò, è pur vero – qui è il punto che merita di essere rimarcato – che, per effetto del “dialogo” intergiurisprudenziale, viene a determinarsi un flusso ininterrotto e viepiù consistente di materiali culturali che si portano da un ordinamento all’altro e sovente, poi, al primo ritornano, con un moto circolare che si ricarica da se medesimo senza sosta. Le tradizioni costituzionali comuni – per fare ora solo il primo esempio che viene in mente – rendono una eloquente testimonianza di questo *trend* che ha, peraltro, plurime e varie forme che lo rendono manifesto ed avvalorano. Si tratta, infatti, come si sa, di materiali culturali

attinti dagli ordinamenti nazionali, laddove storicamente si è avuta la fioritura della pianta dei diritti, che, una volta originalmente rielaborati ed adattati alle peculiari esigenze dell'ordinamento (ieri comunitario ed oggi) eurounitario, tornano quindi negli ambienti di origine veicolati dagli atti sovranazionali che ivi esprimono la loro pur varia *vis* prescrittiva, atti ai quali è quindi data ora applicazione ed ora attuazione in sede interna. E, poiché nel circolo ermeneutico la stessa Costituzione e, *mutatis mutandis*, le Carte dei diritti (in ispecie, la CEDU e la Carta di Nizza-Strasburgo) vanno incontro a continui adattamenti semantici alla luce di ciò che dispongono le fonti e gli atti in genere che ad esse funzionalmente si raccordano, se ne ha che, anche per quest'aspetto, non secondaria è l'incidenza culturale esercitata dall'uno nei riguardi dell'altro documento normativo. D'altronde, la duttilità strutturale dei loro enunciati è – come si sa –, dove più dove meno, accentuata, agevolando pertanto la mutua fecondazione degli stessi, alla quale una spinta vigorosa è impressa – perlomeno secondo modello – dal principio fondamentale di apertura che è affermato nel nostro così come nell'ordinamento dell'Unione (artt. 10, 11 e 117, I c., Cost. e 4.2 TUE)¹³. Un principio che, ancora per una volta per il carattere circolare che connota le relazioni tra i principi fondamentali, ciascuno dei quali avendo senso unicamente nel suo fare “sistema” con i restanti, presenta, a un tempo carattere di *fine* e di *mezzo*: è l'una cosa, sol che si pensi che la sua enunciazione ha la *ratio* giustificativa e la più qualificante espressione nel suo porsi in decisa contestazione di un passato segnato dalla sterile, autoreferenziale chiusura in se stesso dello Stato nazionale, da cui si è alimentata l'insana ideologia che ha causato l'immane tragedia della seconda grande guerra. È, al contempo, l'altra cosa vuoi perché la salvaguardia della pace e della giustizia tra le Nazioni richiede di necessità la limitazione della sovranità dello Stato e vuoi

¹³ L'apertura agli ordinamenti nazionali è, nondimeno, marcata anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, rendendosi quindi vistosa nei numerosi casi in cui si fa appello al margine di apprezzamento [riferimenti, di recente, in G. RICCARDI, *Il margine di apprezzamento*, in *Il diritto europeo e il giudice nazionale*, II.I, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il ruolo del giudice nazionale*, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Principi e orientamenti*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023, 77 ss., e T. CATALANO, *Obblighi degli Stati in materia di abusi sessuali su minori e margine di apprezzamento: il caso D.K. c. Italia*, di prossima pubblicazione in *Ord. int. e dir. um.* (www.rivistaoidu.net), 5/2023, 15 dicembre 2023].

perché è anche di qui che passa l'ottimale salvaguardia della *coppia assiologica fondamentale* – come a me piace chiamarla –, risultante dai valori transepocali, seppur – ahimè – non autenticamente universali, di libertà ed eguaglianza.

Va, infatti, tenuto presente che il “dialogo” tra le Corti, al di là dei divergenti orientamenti e a volte dei conflitti anche aspri registratisi tra queste ultime, ha nel complesso portato ad un vistoso innalzamento del livello di tutela dei diritti visti nel loro insieme, proprio grazie al condizionamento culturale che le Corti stesse si danno a vicenda.

Se, dunque, la questione della salvaguardia dei diritti è ambientata al piano culturale e si volge lo sguardo al “diritto vivente”, per i modi con cui i giudici danno voce alle Carte e ne assicurano l'implementazione nell'esperienza, si ha conferma del carattere “intercostituzionale” – come si è ritenuto altrove di chiamarlo – della Costituzione e, generalizzando, di ogni Carta dei diritti¹⁴. Ed è perciò che la loro ricognizione semantica è pur sempre il frutto di suggestioni ed indicazioni culturali di varia provenienza che sono quindi sollecitate a confrontarsi e, tendenzialmente, ad incontrarsi, fino in circostanze viepiù ricorrenti ad integrarsi a vicenda, secondo quanto è peraltro rilevato in una ispirata, risalente pronunzia della Consulta, la n. 388 del 1999, cui ho fatto più volte richiamo nelle mie riflessioni sul tema ora da un peculiare angolo visuale riconsiderato¹⁵.

¹⁴ Ho discorso del carattere in parola più volte, a partire da *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2/2001, 544 ss. Su di esso, v., ora i rilievi che sono in F. MEDICO, *Il doppio custode. Un modello per la giustizia costituzionale europea*, Bologna University Press, Bologna 2023, e A. MORRONE, *Corte costituzionale: fattore condizionante o elemento strutturale?*, relaz. al conv. AIC su *Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana*, cit., spec. § 15, rilievi che nulla però tolgono al fatto in sé (ed al valore che esso rappresenta) della viepiù consistente e feconda circolazione di materiali e suggestioni culturali da un ordinamento all'altro, con ciò che essa significa per l'interpretazione costituzionale e le forme del suo invero nell'esperienza (v., infatti, quanto se ne dice subito nel testo).

¹⁵ La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, più volte fatto richiamo alla indicazione teorica della pronunzia appena indicata nel testo (ad es., in Corte cost. nn. 84 del 2021, 54, 145 e 198 del 2022); il punto è, però, che non vi si è dato il giusto, lineare seguito, dal momento che la sistemazione orizzontale delle Carte fattasi al *piano della teoria della interpretazione* è contraddetta – come si sa – da una piramidale al *piano della teoria delle fonti*, assumendosi che ogni Carta di origine esterna sia pur sempre tenuta – quale meno (la Carta di Nizza-Strasburgo) e quale più (la CEDU e, con ogni probabilità, ogni altra Carta) – a prestare ossequio alla Costituzione: ora, dunque, ai soli principi fondamentali ed ora, invece, ad ogni norma costituzionale. Si viene,

Il vero è, però, che la piena integrazione delle Carte rimane pur sempre una meta verso la quale risolutamente tendere; non può, nondimeno, dubitarsi che il processo volto al suo conseguimento sia già particolarmente avanzato: negarne la esistenza equivarrebbe, dunque, a dare una distorta rappresentazione della realtà che, tuttavia, esibisce non poche né lievi oscillazioni ed anche talune non rimosse, gravi contraddizioni. Ciò che può dirsi ormai provato è che non può al presente predicarsi la netta distinzione degli ordinamenti che piuttosto si presentano di già in una sensibile misura integrati. Come si è fatto in altri luoghi notare, essi somigliano agli anelli di una stessa "catena", che hanno una parte comune, mobile, ora più ed ora meno estesa, e parti ancora separate. Questa immagine, poi, si riflette sugli atti costitutivi degli ordinamenti stessi: se ne ha, infatti, fedele rappresentazione ogni qualvolta un atto dell'Unione, normativo o giurisprudenziale che sia, viene seguito da altri atti adottati in ambito interno, ciascuno dei quali è, sì, idoneo a produrre un proprio effetto e però – ciò che più importa – tutti assieme concorrono a dar vita ad un effetto unitario, che è appunto quello della intera "catena" da essi composta.

Questa vicenda, che quotidianamente prende forma ed incessantemente si rinnova nelle aule in cui si amministra giustizia, può cogliersi ed apprezzarsi appieno nella sua oggettiva consistenza unicamente al piano culturale, al quale peraltro non di rado è assai disagevole stabilire quale Carta o Corte più dia e quale più riceva nel circolo ermeneutico in cui tutte, per loro indeclinabile vocazione, si immettono.

pertanto, a determinare una sorta di "graduatoria" delle Carte stesse quanto alla loro *vis* prescrittiva che – a tacer d'altro –, per un verso, fa a pugno con la loro pari natura materialmente costituzionale e, per un altro verso, non tiene conto del fatto che, per l'aspetto strutturale, tali documenti normativi, per ciò che dicono e per come lo dicono, sono naturalmente portati a confrontarsi unicamente con enunciati espressivi dei principi suddetti o, come che sia, con altri da questi "coperti".

Se, dunque, è pur vero che tutte le Carte (e, in genere, le fonti) aventi origine esterna possono spiegare effetti in ambito interno solo in quanto provviste di "copertura" costituzionale, è parimenti vero che ciò che conta è l'indeclinabile vocazione delle stesse ad integrarsi a vicenda nei fatti interpretativi, senza che abbia pertanto rilievo alcuno la loro (supposta) sistemazione piramidale. Se ne ha, peraltro, conferma dalla mutua cooperazione che si intrattiene tra le Corti, della quale si ha tra l'altro riscontro dagli incontri informali dalle stesse organizzati allo scopo di confrontarsi su questioni particolarmente spinose di comune interesse. Qui, comunque, non mi soffermerò oltre ora sulle irrisolte aporie di costruzione sopra accennate, avendo più volte manifestato il mio punto di vista assai critico al riguardo.

Talvolta, però, si sa con certezza come stanno al riguardo le cose, secondo quanto – per fare ora solo un paio di esempi – ha confermato la vicenda del sovraffollamento carcerario ovvero quella del riconoscimento delle origini biologiche della prole, in relazione alle quali l’influenza esercitata dalla giurisprudenza europea è stata marcata, davvero risolutiva, consigliando quindi il nostro giudice delle leggi a mutare radicalmente avviso¹⁶.

È così, insomma, che va gradatamente formandosi uno *jus commune europaeum* e, a un tempo, rinnovandosi profondamente il diritto nazionale. Ad ogni buon conto, può già al presente dirsi che, riguardati dalla prospettiva delle relazioni tra gli ordinamenti ed alla luce del processo di mutua integrazione degli stessi al piano culturale prima (e più ancora) che a quello positivo, i *diritti nazionali sono anche sovranazionali, e viceversa*¹⁷.

4. Nuovi diritti per nuove tecniche decisorie, e viceversa (con specifico riguardo alla tecnica della decisione in due tempi inaugurata in Cappato ed all’innaturale conversione della Corte in un decisore politico)

Si deve, dunque, in buona sostanza, alla intraprendenza dei giudici la salvaguardia assicurata ai diritti, vecchi o nuovi che siano. È un dato, questo, di comune esperienza che emerge con singolare evidenza, al di là poi delle forme di cui la protezione stessa si rivesta e della intensità assunta in taluni contesti ed in relazione a taluni diritti.

Merita, ad ogni buon conto, di essere rimarcata la circostanza per cui la invenzione di nuovi diritti è andata di pari passo a quella di nuove tecniche decisorie. La cosa si riscontra, ancora una volta, con circolarità di tratti e di effetti: quelli, infatti, sono

¹⁶ D'altronde, non è senza significato che alla giurisprudenza in parola si faccia di continuo richiamo dalla Corte costituzionale come pure da un numero viepiù crescente di giudici comuni, secondo quanto è ad es. avvalorato dalle pratiche viepiù ricorrenti di flessibilizzazione dei testi di legge, sulle quali si ragiona nel mio *Un rebus irrisolto (e irrisolvibile?): le flessibilizzazioni dei testi di legge per il tramite della giurisprudenza costituzionale che appaiono essere, a un tempo, necessarie e... impossibili*, cit., ed indicazioni *ivi*.

¹⁷ Maggiori ragguagli sul punto, di cruciale rilievo, nel mio *La "fondamentalità" dei diritti fondamentali*, cit., spec. ult. §.

non di rado veicolati da queste, e viceversa, queste dovendosi proprio alla pressione di taluni bisogni elementari della persona che vigorosamente sollecitano la loro emersione dagli strati più profondi del corpo sociale, per far luogo alla quale si rende necessaria la messa a punto di inusuali tecniche decisorie. In realtà, a volte se ne fa a meno, facendo leva sulla formidabile duttilità strutturale di cui sono dotate talune tecniche ormai da tempo sperimentate, ad es. quella della interpretazione conforme. Non può, nondimeno, farsi passare sotto silenzio che se ne sono fatti (e se ne fanno) non poche volte usi forzosi ed impropri. Il vero è che non sempre le tecniche interpretative, tra le quali appunto quella da ultimo menzionata, sono messe in atto a modo, così come non sempre i testi di legge e gli stessi parametri costituzionali sono intesi rispettando gli argini segnati dalla lettera degli enunciati. Di contro, abbiamo avuto (ed abbiamo) operazioni di flessibilizzazione dei disposti normativi, ora a mezzo di aggiunte e manipolazioni in genere testuali ed ora per il tramite del rifacimento dei testi per via interpretativa, che si sono portate (e si portano) ben oltre la soglia segnata, pur con una certa approssimazione, dalla scrittura dei testi stessi; e talora siffatte operazioni, al di là delle critiche anche penetranti ricevute dagli annotatori delle pronunzie che vi fanno luogo, si consolidano e divengono irremovibili (ad es., perché venute ad esistenza per mano di un organo avverso le cui decisioni non può farsi alcuna impugnazione).

Si presti, ad es., ancora una volta attenzione alle tecniche decisorie forgiate dalla Consulta.

In fondo, se ci si pensa, è ancora più "sincera", se così può dirsi, quella giurisprudenza che, riconoscendo di non poter riconciliare per via interpretativa oggetto e parametro, neppure dunque a mezzo di una profonda operazione di scavo all'interno della sostanza normativa racchiusa negli enunciati, esce allo scoperto e mette a punto una tecnica inusuale, come ha fatto non molto tempo addietro con *Cappato*.

La tecnica delle decisioni in due tempi – se posso esprimermi con cruda franchezza – è, al piano della teoria giuridica, priva di senso alcuno. Chiamiamo, piuttosto, le

cose con il loro giusto nome: è una soluzione gravida di valenza politica, per il cui tramite la Corte esperisce un disperato tentativo di smuovere i decisori politici dal loro annoso letargo, offrendo loro l'ultima¹⁸ opportunità di rimediare ai guasti esibiti dalla disciplina sottoposta a giudizio. Non mi avventuro qui ad esprimere alcun commento al piano politico a riguardo di siffatta esperienza; posso solo dire di comprendere le ragioni che inducono la Corte a fare il passo che fa, non però a darne la giustificazione. Singolare, per vero, ai miei occhi appare la circostanza per cui una disciplina normativa in un primo momento considerata insuscettibile d'immediata manipolazione, vi vada invece successivamente soggetta: le "rime obbligate" che ostano all'una cosa escono, infatti, di scena, così come peraltro preannunziato dalla stessa Corte: con un andamento – come si vede – a scomparsa, azionato da un meccanismo nascosto, ben oliato nei suoi movimenti ma azionato da mani sbagliate.

Delle due, infatti, l'una: o il rifacimento della normativa è – a torto o a ragione – valutato come possibile, secondo quanto attesta la decisione di fine partita; ed allora non si capisce perché non vi si faccia subito luogo, tanto più che, pur a seguito dello stesso, nulla osta all'ulteriore intervento regolatore da parte del legislatore, fermo restando il doveroso rispetto del giudicato costituzionale. Oppure il rifacimento stesso non è possibile; ed allora non può aversi né prima né dopo. *Tertium non datur*.

Quest'aporia logica di costruzione rimane insuperata nella giurisprudenza con cui le rime suddette sono state convertite da "obbligate" in "possibili"¹⁹, al di là degli sforzi prodotti da una sensibile dottrina per darne la giustificazione.

¹⁸ ... che, però, non sempre è davvero tale, nulla escludendo un'ulteriore dilazione del tempo concesso al legislatore per far luogo al suo auspicato intervento.

¹⁹ Questa l'etichetta ormai in uso [riferimenti in S. LEONE, *La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a «rime possibili»*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 183 ss.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 264 ss., e *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 12/2021, 5 maggio 2021, spec. 197 ss.; F. ABRUSCIA, *Assetti istituzionali e deroghe processuali*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2020, 23 ottobre 2020, 282 ss., spec. 293; I. GOIA, *Una giustificabile "invasione" di campo*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2021, 9 dicembre 2021, 1001 ss.; A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte*

Ora, è vero che la Corte ha – come suol dirsi – una doppia “anima”, giurisdizionale e politica²⁰; ed è anche vero che nessuno è mai riuscito a stabilire in siffatto *mix* quanto pesi l’una e quanto l’altra componente. Si tratta, infatti, di “ingredienti” – se così vogliamo chiamarli – che si mescolano inscindibilmente tra di loro in dosaggi vari a seconda delle circostanze e degli interessi di volta in volta evocati in campo dai casi; e sarebbe, perciò, chiaramente ingenuo ed oggettivamente forzoso tenerli innaturalmente separati, tracciando una sorta di linea ideale di confine tra di essi buona per ogni evenienza.

Parimenti vero è, tuttavia, che la Costituzione non consente alla Corte di commutarsi in un decisore politico *tout court*, dismettendo – ché di questo, a conti fatti, si tratta – le vesti del giudice per indossare quelle proprie degli organi della direzione politica²¹.

Qui è il *punctum crucis* della questione oggi nuovamente discussa.

La Corte non sembra farsi alcun problema di trasformarsi camaleonticamente alla bisogna in un decisore politico, non si fa insomma questione dell’abbandono del principio della separazione dei poteri conseguente ad un siffatto operare. Eppure, è di lampante evidenza che il mantenimento del principio in parola, sia pure nella forma temperata che, da noi come altrove, per Costituzione assume, è condizione

costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive), in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 2/2023, 12 aprile 2023, 103 ss.; R. PINARDI, *Una pronuncia a rime “possibili”, ma anche “parziali”. Nota alla sent. n. 40 del 2023 della Corte costituzionale*, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 5/2023, 5 settembre 2023, 1 ss.]. Di “versi sciolti” preferisce dire D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bononia University Press, Bologna 2020, spec. 101 ss., e *La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva a felix culpa, a gabbia troppo costrittiva*, in Sist. pen. (www.sistemapenale.it), 2/2021, 3 febbraio 2021, 5 ss. Al diverso linguaggio adoperato, nondimeno, non corrisponde, a conti fatti, una diversa sostanza delle cose.

²⁰ Per tutti, AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”*, cit.

²¹ Non a caso, d’altronde, la Corte è andata nel tempo a noi più vicino alla ricerca di fonti di legittimazione analoghe a quelle di cui si avvalgono i decisori politici, ad es. intrattenendo inusuali rapporti con la pubblica opinione attraverso le visite alle scuole o alle carceri [su ciò, dopo gli interventi al Seminario su *Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità*, organizzato da Quad. cost., Bologna 25 novembre 2022, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 1/2023, v., ora, G. AMATO - D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, Feltrinelli, Milano 2023]; della qual cosa, per vero, si fatica a comprendere la utilità per ciò che attiene all’esercizio del *munus* alla Corte stessa spettante, ove si consideri che gli elementi di conoscenza al riguardo indispensabili possono essere acquisiti a mezzo dei poteri istruttori di cui essa è dotata.

vitale della sopravvivenza della Costituzione stessa e, con essa, della democrazia che – piaccia o no – ha ancora nella rappresentanza politica il perno fisso attorno al quale ruotano le sue più salienti espressioni, al punto di potersi seguitare ad affermare che la democrazia o è rappresentativa oppure semplicemente non è.

Diciamo le cose come stanno. Non è affatto indifferente – come la Corte ha dato ad intendere in *Cappato* – che una nuova disciplina veda la luce in questo o quel luogo istituzionale, che sia cioè opera, in prima battuta (e preferibilmente), per mano delle assemblee rappresentative ovvero, in seconda, di un giudice sia pure del tutto peculiare, qual è appunto la stessa Corte. Come si è fatto notare da un'accreditata dottrina²², ogni cosa ha il proprio posto e lì (e *solo* lì) deve appunto stare.

Il risvolto della invenzione di nuovi diritti è, dunque, dato da nuovi equilibri o – per dir meglio, alla luce delle esperienze qui evocate – squilibri istituzionali che comportano il costo insopportabile di uno scostamento viepiù marcato e vistoso dall'alveo tracciato nella Carta per lo svolgimento delle dinamiche istituzionali. Ed è allora chiaro che ad essere in gioco non è la sola forma di governo ma, di più, la stessa forma di Stato, dal momento che la torsione registratasi al piano delle relazioni istituzionali ha immediati e rilevanti riflessi sul versante dei rapporti tra l'apparato governante nel suo insieme e la comunità governata.

5. Nuovi equilibri e squilibri istituzionali, nel tempo a noi più vicino (in ispecie, in relazione alle emergenze), e la centralità del ruolo esercitato dai giudici a presidio dei diritti

Il *trend* qui sommariamente rappresentato nei suoi tratti essenziali ha, poi, ricevuto un'ulteriore accelerazione nel tempo a noi più vicino per effetto del manifestarsi di plurime ed ingravescenti emergenze che hanno lasciato (e seguitano a lasciare) un segno marcato sia sull'una che sull'altra delle forme suddette.

²² M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Certezza del diritto e separazione dei poteri nella riflessione costituzionalistica*, cit.

Particolarmente istruttiva appare essere la vicenda registratasi in occasione della recente pandemia da covid-19 che ha comportato un complessivo sconvolgimento della vita di relazione in seno alla società come pure al livello istituzionale²³. È chiaro che ciò che vale in situazioni di una sia pur relativa quiete non può valere negli stati di crisi. Dovrebbe, però, essere vero anche l'inverso; e qui il timore è che taluni metodi e pratiche di governo, cui si è fatto luogo in congiunture di emergenza, seguitino per forza d'inerzia a trasmettersi pur laddove il quadro risulti complessivamente mutato²⁴.

La giurisprudenza – come si sa – ha ripetutamente insistito a riguardo del bisogno che le discipline positive si mantengano costantemente rispettose del canone della ragionevolezza e, perciò, della adeguatezza delle norme alla situazione di fatto che ne giustifica l'adozione²⁵: un canone che, però, nella sua strutturale vaghezza ed idoneità a mutare camaleonticamente pelle di continuo, appare essere estremamente sfuggente, sì da risultare assai arduo dare la dimostrazione dei suoi

²³ Basti solo porre mente, a quest'ultimo riguardo, all'uso abnorme fattosi dei decreti del Presidente del Consiglio, tant'è che su di essi si è prontamente appuntata l'attenzione di una nutrita schiera di studiosi che ne ha fatto oggetto di esame anche con contributi di respiro monografico [v., dunque, M. RUBECCHI, *I decreti del Presidente. Studio su d.P.C.m., atti normativi del Governo e dinamiche decisionali*, Giappichelli, Torino 2022, e L. CASTELLI, *Una fonte anomala. Contributo allo studio dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022; altri riferimenti, ora, in A. CARDONE, *Sistema delle fonti e forma di governo. La produzione normativa della Repubblica tra modello costituzionale, trasformazioni e riforme (1948-2023)*, Il Mulino, Bologna 2023, 193 ss.].

²⁴ Lo stesso è da dire in relazione a talune pratiche sociali viepiù diffuse: ad es., per ciò che attiene all'utilizzo dei mezzi informatici cui si è dovuto fare ricorso in occasione della pandemia da covid-19 praticamente in ogni campo della vita sociale e che potrebbe perdurare, così come per vero per taluni aspetti perdura, pur dopo il venir meno della emergenza.

²⁵ Riferimenti a riguardo degli orientamenti manifestati dalla Consulta sono in A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*⁷, cit., 143 ss. e 154 ss. Altre indicazioni possono, ora, aversi dai numerosi commenti alla discussa sent. n. 110 del 2023, tra i quali quelli di S. SCAGLIARINI, *La Corte e la tecnica legislativa*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2023, 13 settembre 2023, spec. 835 ss.; nella stessa *Rivista*, v., inoltre, P.C., *Ancora un (notevole) avanzamento nella giustiziabilità del drafting legislativo (osservazioni minime a prima lettura di Corte cost. n. 110/2023)*, 2/2023, 12 giugno 2023, 461 ss.; L. DI MAJO, *Una legge «radicalmente oscura» è incompatibile con la Costituzione. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 110/2023*, 13 luglio 2023, 715 ss., e M. MILANESI, *L'incostituzionalità delle «disposizioni irrimediabilmente oscure». Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 110/2023*, 17 luglio 2023, 726 ss.; v., inoltre, G. DONATO - C. LOTTA, *L'irragionevolezza della «radicale oscurità» legislativa: un nuovo percorso per la Corte costituzionale? Nota a C. cost. n. 110 del 2023*, in *Rass. parl.*, 1/2023, 165 ss. In termini generali, da ultimo, R. BIN, *Ragionevolezza, eguaglianza e analogia*, in *Lo Stato*, 20/2023, 323 ss.

non lineari, forzosi utilizzi. Si dispone, ad ogni buon conto, di alcuni indizi che avvalorano l'esistenza delle torsioni in parola, il più significativo dei quali è, a mia opinione, dato dal ricorrere di atteggiamenti diffusi sia tra gli operatori che (e soprattutto) in seno al corpo sociale di resistenza nei riguardi di taluni verdetti dei giudici, per ciò che nel merito stabiliscono e/o per le tecniche di giudizio messe in atto in vista della loro emanazione.

Come si è tentato di mostrare altrove, si hanno, insomma, talora delle manipolazioni delle... *manipolazioni* che non restano senza significato ed inducono, dunque, ad una disincantata riflessione circa il modo complessivo con cui talune vicende si svolgono e pervengono a conclusione.

Si pensi, per fare qui solo un esempio, a ciò che si è avuto in occasione del sindacato sulla disciplina che ha introdotto la c.d. *robin tax*, di cui a Corte cost. n. 15 del 2015²⁶, laddove una inopinata delimitazione temporale degli effetti delle proprie decisioni operata dal giudice costituzionale, in palese disprezzo della regola al riguardo fissata nell'art. 136 della Carta, ha sollevato resistenze diffuse da parte dei giudici comuni. Purtroppo, non si dispone a tutt'oggi di strumenti sicuri che consentano di "pesare" l'esatta consistenza del fenomeno che, nondimeno, non ha di certo avuto dimensioni di secondario rilievo.

Questa vicenda, unitamente a molte altre cui potrebbe parimenti farsi richiamo, rende, ancora una volta, sicura testimonianza della centralità di posto detenuto dai giudici comuni in seno alle istituzioni in cui si articola la Repubblica. Molte volte l'attenzione è naturalmente attratta dalla Corte quale organo competente ad assicurare il rispetto della Costituzione e l'equilibrio tra gli organi e gli enti di cui si compone l'ordinamento. È giusto che sia così; non è giusto, di contro, che l'attenzione stessa si appunti esclusivamente sulla Consulta, sol che si pensi che, per un verso, sono proprio i giudici comuni ad aprire le porte della Consulta stessa,

²⁶ Tra i numerosi commenti a questa discussa vicenda, v., almeno, quelli che sono nel fasc. 3/2015 di *Quad. cost.*, nonché G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, spec. 59 ss., e A. STEVANATO, *Oltre la sentenza n. 10/2015: la modulazione temporale degli effetti delle sentenze di accoglimento fra limiti costituzionali e nuove prospettive della giustizia costituzionale*, in *Oss. AIC* (www.osservatorioaic.it), 3/2018, 23 ottobre 2018, 185 ss.

per riprendere la fortunata immagine di P. Calamandrei, e dunque a delineare i contorni della questione su cui il giudice costituzionale è chiamato a pronunciarsi; per un altro verso, poi, sono sempre i giudici a portare ad effetto i verdetti della Corte, e nulla esclude che – come si diceva – in siffatto, ultimo tratto di strada, la vicenda possa prendere una piega seppur in parte diversa da quella stabilita dalla Corte stessa.

Mutatis mutandis, qualcosa di simile si ha anche sul versante dei rapporti con le Corti europee, in specie con la Corte dell'Unione, ad es. laddove interpellata in via pregiudiziale. Ancora una volta, infatti, fermarsi unicamente alla pronuncia emessa dal giudice sovranazionale non appare essere risolutivo, senza che si sia altresì verificato quale impatto la stessa abbia avuto sulle pratiche a venire in ambito interno; quanto meno, dovrebbe prestarsi attenzione alla decisione emessa dall'autorità interpellante, presentandosi oggettivamente disagiata un monitoraggio effettuato a tappeto nelle sedi in cui acquista rilievo la medesima questione.

Non si sottovaluti, poi, la possibilità che, nel corso di una stessa vicenda processuale, possano aversi plurime manipolazioni che si rendano palesi con un andamento – come dire? – a *zig-zag*. Così, ad es., laddove una questione pregiudiziale sia posta dalla Corte di Cassazione²⁷ o dalla Corte costituzionale che, ricevuta la risposta attesa dalla Corte dell'Unione, non vi si conformi a pieno, ricevendo però ulteriori correzioni da parte dei giudici comuni (magari, al fine di riportare la vicenda sul suo giusto binario). Non sempre, insomma, il passaggio dalla Consulta si dimostra essere la scelta più azzeccata e congrua alle complessive esigenze del caso: un aspetto questo – a me pare – poco valutato dai benevoli *laudatores* della soluzione patrocinata dalla nota sent. n. 269 del 2017; e non posso qui trattenermi dal rilevare, ancora una volta, di passaggio la stranezza della soluzione caldeggiata dallo stesso giudice delle leggi nelle pronunzie

²⁷ ... magari – perché no? – oggi, a seguito della riforma Cartabia, dietro rinvio pregiudiziale esperito dai giudici di merito alla stessa Corte (sul nuovo istituto si è da ultimo intrattenuto con opportuni rilievi R. CONTI, *I diritti fondamentali tra giurisdizioni europee e nazionali*, relaz. al Convegno su *Giustizia senza frontiere. Lo spazio europeo dei diritti fondamentali, sociali, civili*, cit.).

posteriormente adottate con le quali ha rimesso per intero ai giudici comuni la scelta in merito alla priorità da accordare alla pregiudiziale “comunitaria” (*rectius*, eurounitaria) ovvero a quella costituzionale, senza tener conto del fatto che, laddove nutrano il dubbio circa il retto significato del disposto eurounitario, gli operatori nazionali non possono, per logica conseguenza, neppure sollevare una questione di costituzionalità che variamente lo coinvolga (in via ordinaria, quale parametro; eccezionalmente quale oggetto, in quanto veicolato in ambito interno dalla legge di esecuzione, ove se ne sospetti la violazione dei “controlimiti”).

Dovrebbero, poi, farsi oggetto di osservazione i casi definiti dai giudici comuni senza l’interpello della Corte dell’Unione o della Corte costituzionale. È questa, però, come si sa, un’autentica montagna sommersa, le cui dimensioni risultano incommensurabili, dal momento che, al tirar delle somme, le questioni sottoposte a monitoraggio sono proprio quelle che, per l’uno o l’altro verso, sollecitano l’entrata in campo delle Corti suddette ora *singulatim* ed ora congiuntamente.

6. Quali diritti e quali sviluppi delle relazioni istituzionali per il prossimo futuro?

Stando le cose così come sono qui viste, occorre da ultimo chiedersi quali scenari potrebbero delinearsi nel prossimo futuro per i diritti fondamentali e quali gli sviluppi delle relazioni istituzionali, nei limiti in cui il tempo presente, gravato – come si è accennato – da plurime e soffocanti emergenze, consenta di affacciare talune, pur approssimative, previsioni al riguardo.

Ancora una volta, il giudizio finale appare essere internamente articolato e composito.

Si pensi, ad es., al rilievo già al presente assunto dallo sviluppo della scienza e della tecnologia che, con il suo impetuoso avanzare, di sicuro sarà ancora maggiore già nel prossimo avvenire. Ebbene, senza ripetere qui cose a tutti note, è sufficiente segnalare la crescente incidenza che esse – nel bene come nel male – avranno nei

riguardi dei diritti fondamentali come pure per le relazioni istituzionali (e, dunque, sia per la forma di governo che per la forma di Stato).

La pandemia da covid-19 ci consegna un insegnamento da tenere in gran conto. Ha dato modo all'intera umanità di sopravvivere ed alle relazioni sociali ed istituzionali di continuare a svolgersi, sia pure con forzosi adattamenti e costi particolarmente gravosi, grazie al ricorso agli strumenti informatici (si pensi solo alla teledidattica, al telelavoro, alla telemedicina); allo stesso tempo, ha però comportato problemi non da poco per ciò che concerne il fisiologico esercizio delle funzioni di alcuni organi, a partire proprio dalle assemblee rappresentative.

In generale, poi, è risaputo che le macchine possono offrire benefici considerevoli ai diritti, specie ad alcuni, e, però, anche recare guasti incalcolabili, come opportunamente messo in luce dagli studi che a ritmo incalzante si vanno facendo sull'intelligenza artificiale.

Per ciò, poi, che specificamente attiene al versante delle relazioni istituzionali, l'esito di maggior significato dell'analisi svolta è nel senso di una viepiù marcata confusione dei ruoli, tanto tra gli organi della direzione politica e gli organi di garanzia quanto in seno ai primi, segnatamente per effetto della sostanziale, crescente emarginazione delle assemblee rappresentative dal circuito decisionale.

Sappiamo tutti che della rappresentanza politica non può comunque farsi a meno, venendo altrimenti per ciò stesso meno – come si è dietro rilevato – la democrazia e, dunque, la stessa Costituzione, nell'accezione d'ispirazione liberale. Ebbene, fino a quando non sarà inventato il modo di salvaguardare queste ultime senza necessità di ricorso alla prima (e, francamente, non riesco ad immaginare come ciò possa aversi), dobbiamo fare di tutto per offrire alla rappresentanza politica l'opportunità di risollevarsi, almeno in parte, dallo stato di degrado culturale – come lo si è altrove qualificato²⁸ – in cui versa. Un obiettivo, questo, sicuramente assai arduo da raggiungere (ammesso che ciò si renda davvero possibile...) e,

²⁸ ... nel mio *Le revisioni costituzionali e il nodo (non scioglibile?) del degrado culturale della rappresentanza politica (prime notazioni)*, in *Liber amicorum Guerino D'Ignazio*, nonché in *Ord. int. e dir. um.* (www.rivistaoidu.net), 2/2023, 15 maggio 2023, 216 ss.

comunque, bisognoso di tempi lunghi, molto lunghi, e di uno scrupoloso e faticoso lavoro operato su più fronti.

Si tratta, infatti, di far luogo ad un complessivo rivolgimento della struttura sociale, nell'intento di allentare almeno, se non pure di sciogliere del tutto, alcuni nodi soffocanti disseminati al suo interno. E, poiché – come si è veduto – la questione è di ordine culturale, molto possono (e devono) allo scopo fare gli operatori del mondo della scuola e della cultura in genere, a partire da coloro che sono impegnati nei primi gradi degli studi.

Allo stesso tempo, come vado dicendo da tempo, occorre far luogo ad un complessivo rifacimento sia delle *regole* che delle *regolarità* della politica (che, peraltro, laddove rifatte a modo, possono darsi mutuo sostegno ed alimento).

Ora, non è di qui far luogo alla riconsiderazione dell'annoso e, a dirla tutta, stucchevole tema delle riforme, a riguardo del quale peraltro ho, ancora non molto tempo addietro, avuto modo di manifestare il mio punto di vista²⁹. Mi limito solo a rilevare come, al di là della linearità e potenziale incisività di taluni disegni (connotati, questi, a mia opinione largamente carenti), è singolare che si pensi di porre mano alle modifiche della Carta senza, allo stesso tempo, rivedere sia pure in parte metodi e pratiche di fare politica, nel quadro di una complessiva riconformazione del sistema dei partiti³⁰, e – ciò che ancora di più importa – di dare almeno avvio a quell'opera di rifacimento del tessuto sociale che è condizione della riuscita degli interventi al piano istituzionale. Un edificio non si fa di certo cominciando dal tetto bensì dalle fondamenta e solo dopo aver spianato come si deve il terreno su cui sarà eretto.

²⁹ V., dunque, volendo, il mio *Riforme costituzionali: quali e perché?*, in *Oss. fonti* (www.osservatoriosullefonti.it), 1/2023, 24 aprile 2023, 107 ss. Un'autentica alluvione di scritti si è poi riversata in capo alla riforma istituzionale predisposta dal Governo Meloni, ancora prima che si avviasse il confronto in Parlamento sulla stessa, decantandosene dagli uni le lodi sperticate e denunciandone dagli altri i rischi micidiali che fa correre all'intero impianto ordinamentale. Di tutto ciò, nondimeno, non può ora farsi parola alcuna.

³⁰ Così, per fare ora solo un esempio, nessuna garanzia di stabilità politica (che, comunque, non equivale di certo a buon governo) può venire dalla elezione diretta del *Premier* – il punto di forza del disegno di riforma Meloni –, sol che si pensi che i Governi seguiranno verosimilmente ad essere tutti di coalizione, con la conseguenza che il venir meno della stessa (ad es., per il disimpegno di uno dei partiti che la compongono) porterà comunque fatalmente diritto all'apertura di una crisi di governo.

Chiudo, ponendo taluni quesiti senza dar loro risposta, considerandola implicita nell'esame fin qui condotto.

Il primo. Cosa mai può indurre ad un sia pur cauto ottimismo per ciò che attiene al recupero della tipizzazione dei ruoli istituzionali per effetto del varo di una nuova forma di governo? Certo, i rapporti tra Governo (e, in ispecie, Presidente del Consiglio) e Capo dello Stato muteranno sensibilmente (a mio modo di vedere, *in peius*, in conseguenza del sostanziale svuotamento di funzioni patito dal secondo) ma siamo ugualmente sicuri che non si assisterà più a forme, sia pur nuove, di "supplenza" da parte di questo nei confronti di quello? E – ciò che ha ancora maggior rilievo – siamo sicuri che non assisteremo più ad anomale commistioni di ruoli al piano dei rapporti tra gli organi di garanzia e gli organi della direzione politica? Temo, anzi, che i giudici ancora di più si troveranno impegnati a far luogo ad una diuturna, faticosa e non poco travagliata opera di riscrittura dei testi di legge varati dalla maggioranza di turno e di contenimento in *genere* di talune espressioni fin troppo esuberanti – se così vogliamo eufemisticamente chiamarle – dei decisori politici.

Il secondo (e ancora più rilevante del primo). Se è vero, com'è vero, che la tipizzazione dei ruoli che dà sostanza al principio della separazione dei poteri è stata storicamente pensata a salvaguardia dei diritti fondamentali, venendo meno la prima cosa ne sarà dei diritti fondamentali e, per ciò stesso, della Costituzione? Come potrà seguitare ad incedere nel suo pur non sempre lineare, comunque sofferto, cammino lo Stato costituzionale, una volta azzoppato di una delle gambe su cui, secondo la mirabile formula scolpita nel già richiamato art. 16 della Dichiarazione del 1789, si regge? Non verrà, dunque, per ciò solo meno anche l'altra, relativa ai diritti? Sono, forse, immaginabili, infatti, *diritti costituzionali senza... Costituzione?*

Insomma, il rischio che molti paventano e che anch'io non mi nascondo è quello di una possibile involuzione autoritaria dell'ordinamento³¹; ed è bene segnalare che la

³¹ Su ciò, per tutti, AA.VV., *Crisi dello Stato e involuzione dei processi democratici*, a cura di C. Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A. Spadaro, Editoriale Scientifica, Napoli 2020.

riscrittura della Carta, vigorosamente patrocinata dall'attuale maggioranza politica e volta ad introdurre il c.d. premierato, in una sua pur peculiare accezione, potrebbe agevolare quest'esito infausto laddove dovesse implementarsi nell'esperienza in una forma distorta, foriera di guasti istituzionali ed ordinamentali cui non si saprebbe poi se e come vi si possa porre rimedio³².

Vico ci ha insegnato che la storia ciclicamente si ripete. La miscela micidiale risultante da un populismo esasperato ed un nazionalismo becero ed aggressivo che proiettano la loro ombra sul sofferto tempo presente ci ammonisce a non abbassare la guardia ma, all'inverso, ad essere viepiù vigili e pronti a fare in ogni tempo fronte ad eventi devianti dal solco costituzionale e dall'etica pubblica repubblicana cui dà voce la Carta.

³² Raguagli al riguardo, volendo, nel mio *La riforma Meloni e le sue stranezze, al bivio tra evoluzione istituzionale ed involuzione autoritaria*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2023, 20 novembre 2023, 1009 ss.